

TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc con contestuale istanza cautelare
e con istanza per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc per

la docente Antonini Concetta, nata a Bari il 09/10/1968, residente a Bari, Lungomare Cristoforo Colombo 8, C. F. NTNCCT68R49A662L giusta mandato in calce al presente atto ai sensi dell'art.83, III comma, cpc e art.10 D.P.R. 123/2011, rappresentata e difesa, in virtù dell'anzidetta procura dall'Avv.to Annalisa Ladisa (c.f.LDSNLS81S53A662U), ed elettivamente domiciliata in Bari alla Via Argiro n.135, indirizzo pec: avv.annalisaladisa@pecstudio.it, cui inviare gli avvisi ex art. 134 c.p.c. novellato;

ricorrente

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al viale Trastevere n. 76, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, con sede in Bari alla Via Melo da Bari n. 97;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bari alla via Castromediano n.123, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, con sede in Bari alla Via Melo da Bari n.97;

resistenti

nonché contro

tutti i controinteressati docenti della scuola secondaria di secondo grado su posto comune, indicati nell'istanza ex art. 151 cpc, ed ai quali è stato riconosciuto un punteggio superiore a quello a cui la ricorrente avrebbe avuto diritto in caso di riconoscimento per intero del servizio pre- ruolo;

altri resistenti

PREMESSO CHE:

- 1) La docente è docente a tempo indeterminato di scuola dell'infanzia su posto di sostegno psico-fisico in servizio c/o l'Istituto scolastico I. C. JANNUZZI-DI DONNA di Andria (BT)
- 2) la ricorrente nell'a.s. 2018/19 è stata assunta dall'Ufficio scolastico per la Puglia in quanto utilmente collocata nelle GAE della provincia di Bari al posto 10 con punti 122;
- 3) con Ordinanza Ministeriale n.203 del 08.03.2019 il Ministero dell'Istruzione,



dell'Università e della Ricerca di seguito MIUR, disponeva le modalità e il campo di applicazione della Mobilità territoriale;

4) la ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità per aver presentato regolare domanda ed ha dichiarato i titoli di servizio posseduti di pre ruolo pari a 11 anni per punti 66 (11x6) e per titoli accademici per un punteggio base complessivo pari a 82 oltre a punti 6 per i 2 figli e 6 per il Comune di ricongiungimento al coniuge ossia Bari;

5) in particolare, la ricorrente ha autocertificato con la prevista modulistica di aver prestato il seguente servizio

ANNO SCOL.	DAL	AL	SCUOLA	NOTE
2005/06	18/10/2005	30/06/2006	Scuola Paritaria "College Orlando" di Bari	
2006/07	11/09/2006	30/06/2007	Scuola Paritaria "College Orlando" di Bari	
2007/08	05/09/2007	30/06/2008	Scuola Paritaria "College Orlando" di Bari	
2008/09	08/09/2008	30/06/2009	Scuola Paritaria "Orlando" di Bari	
2009/10	07/09/2009	30/06/2010	Scuola Paritaria "Orlando" di Bari	
2010/11	06/09/2010	31/05/2011	Scuola Paritaria "Orlando" di Bari – Scuole Statali varie Comune di Bari.	Totale GG. 195
2012/13	17/09/2012	30/06/2013	Scuola Paritaria "S. Antonio" di Bitonto	
2013/14	01/09/2013	31/05/2014	Scuola Paritaria "S. Antonio" di Bitonto – Scuole Statali varie Comune di Bari – Scuole Comunali di Bari.	Totale GG. 229
2015/16	20/10/2015	12/06/2016	Scuole Statali Comune di Bari	Totale GG. 219
2016/17	14/10/2016	30/06/2017	Scuole Statali Comune di Bari	Totale GG. 257
2017/18	11/10/2017	30/06/2017	Scuole Statali Comune di Bari	Totale GG. 260

e di essere in possesso dei seguenti TITOLI VALUTABILI:

- abilitazione/idoneità all'insegnamento per posti di scuola infanzia mediante superamento di pubblico concorso per esami e titoli per scuola dell'infanzia indetto con D.M. 23.03.1990 C/0 PROVV. ST. BARI, con punti 63/80;
- titolo di specializzazione per minorati della vista / udito / psicofisici / polivalente / Montessori, conseguito presso (indicare scuola - città - indirizzo) Università di Foggia il 21/04/2018, con votazione di 30/30;



- diploma di specializzazione annuale all'insegnamento secondo il metodo PIZZIGONI, conseguito presso l'Opera Pizzigoni di Milano il 24/06/1989, con la votazione di 92/100;
- Corso di perfezionamento di durata annuale di 1500 ore e 60 CFU in "Strategie Didattiche per la scuola dell'infanzia" presso FOR.COM. Consorzio Interuniversitario conseguito il 29/03/2011;
- Corso di perfezionamento di durata annuale di 1500 ore e 60 CFU in "La didattica nella scuola interetnica" presso FOR.COM. Consorzio Interuniversitario conseguito il 26/04/2012;
- Corso di perfezionamento di durata annuale di 1500 ore e 60 CFU in "Istruzione ed educazione nella scuola dell'infanzia" presso FOR.COM. Consorzio Interuniversitario conseguito il 23/05/2013;

6) l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari inviava tramite email notifica della convalida del punteggio: Base punti 34 e 6 per quello Aggiuntivo, quindi con una sottovalutazione e penalizzazione pari a 48 punti per la mancata valutazione dei suddetti 8 anni di pre ruolo negli Istituti paritari (6x8);

7) infatti volendo far valere il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola paritaria ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), anche se non allegava il certificato, dichiarava tale servizio ma inspiegabilmente l'ufficio non lo valutava poiché impedito dalle Note COMUNI allegare al CCNI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE siglato in data sottoscritto in data 6 marzo 2019 (pag. 84) *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:*

a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie

b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali

c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.); pertanto non veniva riconosciuto dall'Ufficio Scolastico Provinciale;

8) l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), contempla il seguente principio di diritto: *"i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*. La norma stabilisce un principio di chiara matrice costituzionale e comunitaria: il principio di equiparazione che - di diritto - si deve applicare alla



materia della ricostruzione di carriera e, in particolare, per ciò che interessa in questa sede, alla procedura di mobilità straordinaria 2019-2020, così come regolamentata dall'Ordinanza Ministeriale 203/2019, pubblicata in data 8 marzo 2019. Pertanto, per espressa previsione normativa, deve essere valutato il punteggio derivante dal servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie per la mobilità straordinaria 2019-2020. La legge non ammette alcun trattamento di discriminazione e riconosce l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa.

9) la suddetta opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente, atteso che, subito dopo l'approvazione della legge n.62 del 10/3/2000 ("Norme per la parità scolastica"), l'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 (conv in L.333/01) ha disposto che: "I servizi d'insegnamento prestati dal settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali";

10) che, in applicazione della suddetta norma di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado;

12) in mancanza di riconoscimento del servizio svolto nei sopra citati istituti paritari, la ricorrente accedrebbe alla procedura di mobilità senza il giusto punteggio di servizio, con conseguente annullamento di ogni possibilità di essere destinata in una sede vicino al proprio nucleo familiare;

13) l'amministrazione scolastica convenuta non ha riconosciuto il periodo di lavoro negli Istituti Paritari effettuato dal ricorrente, perchè ai fini del punteggio utile in sede di mobilità scuola vanno valutati i servizi non di ruolo che sono riconosciuti per la ricostruzione della carriera ai sensi del D.lg. n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7 /970, nei limiti previsti dagli artt. 485,487 e 490 del D. lgs. 297/94);

14) a disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è intervenuto anche il "CCNI PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE" siglato in data 6.3.2019 ed è stata allegata la "*tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente*" che al punto I ("Anzianità di servizio"), lett. B), prevede "per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti 6". Tuttavia, in seno alle "NOTE COMUNI" riportate in calce alla suddetta tabella di



CCNI, è stato disposto che: *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*;

15) a causa della suddetta illegittima previsione del CCNI alla docente non sono stati attribuiti 48 punti (6 punti x 8 anni di servizio paritario) con grave depauperamento delle relative chances di trasferimento in Bari;

Alla luce di ciò, la ricorrente è costretta a ricorrere a questo On. le Tribunale adito per vedersi riconoscere le proprie ragioni in fatto e diritto.

1. SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità ai comparti del pubblico impiego.

Del resto, le stesse Sezioni Unite hanno altresì precisato che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la controversia promossa per l'accertamento del diritto di modificare le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1, comma 605, lett. e), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) mediante l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi maturati e già riconosciuti in altre analoghe graduatorie appartengono alla giurisdizione ordinaria, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del D.lgs, 30 marzo 2001, n. 165), a



fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, e non come erroneamente dichiarato dalla pubblica amministrazione nel reclamo che *“l’oggetto dell’odierno gravame appare essere la pretesa di un interesse legittimo”*, avendo di contro la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (cfr. Cass., S.U., sent. 10 novembre 2010 n. 22805; Case., S.U., sent. 17 novembre 2008 n. 27307; Cass. S.U., ord. n. 25773 del 22.12.2015).

Conseguentemente, se nella formazione e gestione delle graduatorie di cui trattasi la pubblica amministrazione agisce con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, a fortiori risulta ascrivibile alla giurisdizione ordinaria la domanda con cui la parte istante si duole dell'erroneo scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione scolastica a rivendica l'attribuzione di una sede di servizio ubicata in Puglia, in primo luogo, sulla base del punteggio riconosciute dall'amministrazione scolastica (cfr. Cassazione SS.UU. con ordinanza n.25839/2016).

Del resto, anche il TAR Lazio, con ordinanza ultima pubblicata il 13.12.2016 n. 07924/2016 Reg.Prov.Cau. - n. 10276/2016 Reg.Ric. ha espressamente dichiarato che la competenza giurisdizionale è del giudice ordinario, dato che *“la presente controversia attiene, quindi, alla fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della amministrazione scolastica, e segnatamente alle modalità attuative del c.d. “Piano straordinario di mobilità” di cui all’art.108 della legge n.107/2016;...omissis... non possono applicarsi alla fattispecie in esame i precedenti giurisprudenziali con riferimento alla natura di atto di “macro-organizzazione” del D.D.G. n. 767/2015, che detta i criteri generali attuativi del Piano straordinario di assunzione di cui alla medesima legge n. 107/2015 atteso che i profili di macro organizzazione sono a maggior ragione estranei all’O.M. n.241/2016, il cui unico ruolo è quello di dettare disposizioni di dettaglio in tema di termini e modalità di presentazione delle domande e si tratta, quindi, di un atto di c.d. “micro organizzazione” adottato dall’amministrazione nell’esercizio dei poteri datoriali di cui all’art.5 d.lgs. n.165/2001, sulla base di una espressa disposizione di legge con la conseguenza che qualsiasi profilo attinente all’illegittimità o all’inefficacia del contratto collettivo di riferimento, coerentemente con quanto stabilito anche dall’art.63 comma 3 e dall’art.64 del d.lgs. n.165/2001- non può che essere valutata dal Giudice Ordinario e che, anche a voler inquadrare l’O.M. n. 241/2016 tra gli atti di c.d. “macro-organizzazione”, uno spazio di autonoma impugnazione innanzi al G.A. potrebbe residuare solo in via residuale, qualora la lesione dell’interesse di*



parte ricorrente sia cagionata in via immediata dalle disposizioni dettate in materia di termini, modalità di presentazione e documenti da allegare alla domanda”.

2. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto la scuola e sede di effettivo servizio, dell'odierna ricorrente è situata in provincia di Trani, giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni "il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto",

Si cita a tal proposito la sentenza Cass. Civ. sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per "*ufficio al quale il dipendente è addetto*" deve intendersi "la sede di effettivo servizio non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni" e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civ. sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004, di "*garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria*".

3. SUL FUMUS BONI IURIS

3.1 SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO

La Legge del 10 marzo 2000, n. 62 "*Norme per la parità scolastica*", ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE-PARIFICATE-LEGALMENTE RICONOSCIUTE - PAREGGIATE, con l'unica categoria di SCUOLA PARITARIA. In particolare il comma 2, dell'art. 1, della L. 62/2000 definisce "SCUOLE PARITARIE" tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondendo agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4, 5, e 6).

Con questa legge viene innanzi tutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come un "unicum" costituito dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti locali.

L'articolo, l-bis, del DL 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/02/2006, n. 27, interviene sulla disciplina delle scuole non statali recata nella Parte II, Titolo VIII artt. 331- 366 del D.lgs. 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione), ove si regolamentano le scuole materne non statali autorizzate al funzionamento, le scuole elementari parificate e le scuole secondarie legalmente riconosciute o pareggiate; in particolare le diverse tipologie di scuole previste dal T.U. vengono



ricondotte alle due categorie individuate dalla legge 62/2000 e cioè: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. L'articolo citato reca inoltre nuove prescrizioni sulle scuole paritarie, definisce le caratteristiche delle scuole non paritarie e procede alla contestuale abrogazione, o viceversa alla precisazione del campo di applicazione, di alcune norme del T.U.

Sono state tre le forme di equiparazione delle scuole private a quelle pubbliche previste nel titolo VIII, capi 1-111,-della parte II del T.U.- ora in parte abrogato, come già segnalato sopra. La parificazione (artt. 344-347 del T.U.): istituto limitato alle scuole elementari, caratterizzato dal riconoscimento ad ogni effetto legale dell'attività di istruzione privata. Per ottenere tale riconoscimento le scuole, che devono necessariamente essere gestite da enti o associazioni, devono stipulare una convenzione con il provveditore agli studi ed hanno l'obbligo di adottare programmi ed orari analoghi a quelli delle scuole statali.

Il riconoscimento legale (art. 355 del T.U.): provvedimento amministrativo con il quale il Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'Istruzione, università e ricerca - MIUR) attribuisce validità a studi ed esami sostenuti nella scuola secondaria non statale. Il riconoscimento è subordinato ad alcuni requisiti: idoneità della sede, adeguamento dei programmi di insegnamento a quelli delle scuole statali, possesso, da parte degli alunni, dei titoli di studio legali per le classi che frequentano e, da parte dei docenti, dei titoli necessari per l'insegnamento nelle scuole statali. Sono stabiliti (art. 359 del T.U.) i provvedimenti sanzionatori (sospensione o revoca del riconoscimento) da parte del direttore generale competente viene affidato ai provveditori agli studi o al MIUR. il compito di vigilare anche tramite ispezioni, sulla permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

Il pareggiamento (art. 356 del T.U.): istituto limitato a scuole secondarie tenute da enti pubblici o enti ecclesiastici, rappresenta la forma più perfetta di equiparazione alla scuola pubblica. Per ottenere il pareggiamento, oltre ai requisiti previsti per il riconoscimento legale, sono prescritte ulteriori condizioni relative al numero e il tipo di cattedre (devono essere uguali a quello delle corrispondenti scuole statali), nonché alla nomina, requisiti e trattamento economico dei docenti.

Nella fattispecie, gli istituti sono una istituzione:

- pareggiata in quanto è una scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale ed è gestita dalla Regione - Ente pubblico territoriale.
- paritaria in quanto è un istituto gestito da un ente pubblico territoriale che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a



elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.

Ed ancora, il D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all'art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che *"i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

Orbene, detta normativa nazionale, discende dal più alto "Principio di non discriminazione" di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che discendere dal fondamentale "Principio di uguaglianza" garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

Illegittimamente ed inspiegabilmente nella TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, si prevede *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconducibile ai fini della ricostruzione della carriera"*.

La materia della c.d. ricostruzione della carriera degli insegnanti al momento della immissione in ruolo, ovvero nel passaggio da ruolo ad altro dell'amministrazione scolastica, è disciplinata dall'art.485 del d.lgs. n.297 del 1994 che così dispone al comma 1: *"Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo."* Continuando ai commi successivi si aggiunge che *"Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie), Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche"*.



statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nel/e scuole materne statali o comunali. 4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi del/a vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici 5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nel/e università 6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso ove richiesto del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo."

Dall'esposizione della normativa legislativa discende che il personale docente, come la ricorrente, possono essere valutati i pregressi servizi di ruolo o non di ruolo presso le scuole statali o parificate.

Va sottolineato che la Legge 10.03.2000 n.62 *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"* pubblicata in G.U. 21.03.2000 n. 67, che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute", ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Tale equiparazione è stata disposta e riconosciuta sia da fonti legislative ma anche da fonti Amministrative.

Dapprima l'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/2001, che indica in fase di integrazione delle graduatorie permanenti (oggi esaurimento) del personale scolastico: *"... Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nel/e graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A al regolamento di cui all'articolo 1, comma 2. I servizi di insegnamento prestati dallo settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali "*

Appare inoltre opportuno rimarcare nella presente sede la sequenza normativa e giurisprudenziale enucleata nella sentenza del Trib. Di Bari, Giudice L. Ariola che di



seguito si riporta.

- a) il c.c.n.i. del 12.4.2017, nelle note comuni, prevede che «Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera». Dunque, in base alla citata previsione con-trattuale la ragione per la quale ai fini della mobilità non rileva il servizio pre-stato nelle scuole paritarie è che esso non è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera;
- b) il presupposto da cui muove questa disposizione pattizia è tuttavia errato, giacché in contrasto con le norme primarie che regolano la materia;
- c) il Testo Unico scolastico di cui al d.lgs. n. 297 del 1994 disponeva che «al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento so-no conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attri-buita al momento del riconoscimento medesimo» (art. 485, primo comma, il quale sostanzialmente riproduce il disposto dell'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, conv. in l. n. 576 del 1970);
- d) la Corte di Cassazione aveva affermato che «l'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, che prevede, ricorrendone le con-dizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità, l'irragionevolezza della mancata estensione del beneficio» (v. Cass. 16623/12);
- e) tali condizioni ricorrono anche per le scuole paritarie, definite dall'art. 1 della legge n. 62 del 2000 («Norme per la parità scolastica e disposi-zioni sul diritto allo studio e all'istruzione») come «... le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coe-renti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6»;
- f) il successivo art. 1bis, comma 1, del d.l. n. 250 del 2005, conv. in l. n. 27 del 2006,



ha peraltro stabilito che «Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie», per cui non sono più previste nel nostro sistema di istruzione le scuole pareggiate cui fa riferimento l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994;

g) può conseguentemente affermarsi che l'art. 485 cit. deve intendersi oggi riferito alle scuole paritarie, che – come visto – hanno preso il posto di quelle pareggiate nella equiparazione alle scuole statali;

h) inoltre, l'art. 2 del d.l. n. 255 del 2001, convertito in l. n. 333 del 2001, ha previsto, in tema di integrazione delle graduatorie dei docenti, che «i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali»;

i) è conseguentemente erronea la motivazione – «in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera» – in forza della quale le parti collettive hanno escluso il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie dal punteggio per la formazione delle graduatorie della mobilità territoriale. Sotto questo specifico profilo la clausola contenuta nelle note comuni è contraria al dettato normativo derivante dal combinato disposto degli artt. 485, primo comma, cit., e Ibis del d.l. n. 250 del 2005;

l) da quanto detto discende la nullità della clausola pattizia in esame e, quale ulteriore conseguenza, l'affermazione del diritto dell'attrice all'attribuzione del punteggio aggiuntivo maturato per ogni anno di servizio dalla medesima prestato nelle scuole paritarie; (Proc. n. 6406/2017 R.G. del 12/07/2017).

Recentemente, in continuità con la consolidata giurisprudenza amministrativa, il TAR Lazio ha confermato tale diritto con sentenza 12628/2018, statuendo quanto segue: “In sostanza, è illegittima l'esclusione dell'attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità dell'amministrazione, non essendovi ragione per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.

In precedenza, anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002 e sentenza Cons. Stato Sez. VI, 07-01-2008, ha confermato il superiore assunto, ovvero ha



riconosciuto che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1 settembre 2000 devono essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Dalla sentenza si legge chiaramente che: *"... Quanto, invece, alla distinzione tra scuola pubblica e privata, l'articolo 2 del decreto legge in parola ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dallo settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 a quelli prestati nelle scuole statali. Tanto premesso in merito all'illustrazione dello jus superveniens, osserva la Sezione, venendo all'esame del ricorso principale proposto dai docenti, che la norma da ultimo citata, laddove prevede la parificazione, a partire dal 1° settembre 2000, dei servizi di insegnamento prestati presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali, conferma la tesi posta a fondamento del decisum di prime cure, dell'inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un principio che imponesse la valutazione in termini identici del servizio. Merita allora condivisione la tesi sostenuta dal Tribunale a guisa della quale, in assenza di un precetto legislativo di segno opposto, la clausola limitativa del peso del servizio presso un istituto privato, lungi dall'incidere sulla pari dignità degli insegnamenti, costituisce il precipitato logico del differente sistema di reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di procedimentalizzazione in sede pubblica. Sfugge del pari ad un giudizio di illegittimità costituzionale la normativa sopravvenuta, laddove, nel sancire l'equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell'anno 2000 si è agganciata talogicamente l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa ...".*

Pure il Consiglio di Stato Sez. Sesta con ordinanza n. 04845/2017 reg. prov. cau. n. 06289/2017 reg. ric. pubblicato il 10/11/2017 ha disposto "l'annullamento dell'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, nella parte in cui avrebbe attribuito un minor punteggio al personale scolastico che ha prestato servizio pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate rispetto ai docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie." Perché ha chiarito che *"Considerato che, la questione controversa è stata decisa da questa*



Sezione in senso favorevole agli appellanti, con l'ordinanza n. 951 del 2017 pubblicata il 07/03/2017, che ha affermato non soltanto la giurisdizione del G.A. su caso analogo, ma anche che “le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio preruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”, e ciò nonostante in tale ordinanza si sia disattesa (almeno per la fase cautelare e limitatamente alla sommaria delibazione del fumus ivi svolta) l'asserita (esatta) equivalenza tra servizio pre-ruolo e servizio in ruolo. Rilevato che pertanto l'appello, allo stato, pare presentare apprezzabili elementi di fumus e che la mancata valutazione del servizio pre-ruolo compromette l'attività didattica esercitata dall'appellante”.

Anche il Tribunale di Napoli con ordinanza n. 16877/2016 del 06.09.2016 e il Tribunale di Caltagirone con ricorso rg. 535/2016 hanno confermato la tesi per il riconoscimento del punteggio nella scuola statale del servizio svolto in istituti Paritari. Stesso orientamento è stato riconosciuto anche dal Tribunale di Bari, dott.ssa Napoliello, con sentenza n. 681/2018 RG n. 3656/2017 del 19/02/2018, ha stabilito che “Deve allora concludersi per il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi riconoscere, ai fini della mobilità, il punteggio relativo al servizio prestato nelle scuole paritarie così come richiesto. Per l'effetto, previa disapplicazione della disposizione di cui alle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 e 2017/2018 nella parte in cui dispone che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, va dichiarato ed accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio derivante dal servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie come in precedenza indicato ed ordinato al Ministero dell'Istruzione di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti il servizio di insegnamento pre ruolo svolto dalla ricorrente”.

Alla luce di tali pronunce, non possono residuare dubbi di alcun tipo circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari; allo stesso tempo, il medesimo servizio paritario va



riconosciuto (come già affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato) anche ai fini della ricostruzione carriera ex artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94.

Pertanto, diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche".

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito nel CCNI, che pertanto continua ad arrecare pregiudizio in sede di mobilità, oltre che in sede di ricostruzione della carriera, ai docenti che hanno prestato servizio non di ruolo nelle scuole paritarie.

La stessa Pubblica Amministrazione ha riconosciuto tale equiparazione; varie fonti affermano tale principio come fa anche la Ragioneria dello Stato n. 0069864 in data 04.10.2010 ove ha ritenuto che con l'entrata in vigore della Legge .62/2000 " ... mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere indicata dall'art.485 del D.lgs. 16.04.1994 n.297... ".
Anche gli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali negli anni hanno riconosciuto l'equivalenza dei servizi svolti nelle scuole paritarie.

L'ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna con nota Prot. n. 1046 ha chiesto al Ministero chiarimenti relativamente alla riconoscibilità o meno, ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000 del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo, presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. IV- Roma -, ha risposto in senso affermativo alla riconoscibilità del servizio di che trattasi, con la nota prot. n. AOODGPER 15830 del 20/10/2009, che recita testualmente “Si trasmette per competenza e diretto riscontro l'allegata nota con cui l'USP di Bologna chiede chiarimenti in merito alle modalità di riconoscimento di servizi pre ruolo. In relazione a quanto richiestosi ritiene di richiamare l'attenzione sul disposto di cui all'art. 2 del D.L. 19 Giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni nella Legge 26/07/1970, n. 576, che al secondo periodo testualmente recita " Sono altresì riconosciuti, agli stessi

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. IV- Roma -, ha risposto in senso affermativo alla riconoscibilità del servizio di che trattasi, con la nota prot. n. AOODGPER 15830 del 20/10/2009, che recita testualmente “Si trasmette per competenza e diretto riscontro l'allegata nota con cui l'USP di Bologna chiede chiarimenti in merito alle modalità di riconoscimento di servizi pre ruolo. In relazione a quanto richiestosi ritiene di richiamare l'attenzione sul disposto di cui all'art. 2 del D.L. 19 Giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni nella Legge 26/07/1970, n. 576, che al secondo periodo testualmente recita " Sono altresì riconosciuti, agli stessi



fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali e comunali, con qualifica non inferiore a «buono» o corrispondente". Con l'entrata in vigore della Legge 62/2000 le istituzioni scolastiche, come indicato nella nota che si trasmette, hanno chiesto ed ottenuto la parità, ma, è da ritenere che sostanzialmente nel caso specifico le scuole materne comunali hanno mantenuto le proprie caratteristiche per quanto riguarda finanziamenti, struttura e funzionamento. Considerato quindi che alcuna norma è intervenuta nella modifica del disposto di cui al richiamato art. 2, secondo periodo della citata Legge 576/70, è da ritenere che nei confronti degli insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali (nella nota in questione indicate "paritarie comunali"), continuino ad applicarsi, in materia di riconoscimento di servizi, le disposizioni previste dalla Legge 576/70".

Tale nota termina con il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie come testualmente si legge: "Infine, sempre sulla base del succitato parere del superiore Ministero, atteso che non sono intervenute modificazioni alla Legge n. 576/70, quest'Ufficio è del parere che anche il servizio d'insegnamento prestato in SCUOLE PARITARIE ELEMENTARI (ex parificate elementari) continui ad essere riconoscibile ai fini della carriera."

Risulta allora decisivo che come tale assunto sia stato infine recepito dal CCNI integrativo concernente la mobilità del personale docente di ruolo per l'A.S. 2017/2018 il quale prevede espressamente " ... è fatta salva il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie ... "

Pertanto, appare evidente l'illegittimo comportamento assunto dalla pubblica amministrazione in tale valutazione, non riconosce e valuta tale il servizio pre ruolo sopra descritto, incidendo fortemente sulla possibilità di non discriminazione nei confronti della ricorrente in nulla differendo il servizio prestato nelle scuole paritarie dal servizio prestato nelle scuole statali, infatti nella fase del reclutamento, la modalità di reclutamento è influenzata dal posto in graduatoria (ad es. nel caso delle GAE) del docente e dalla modalità di conseguimento del punteggio accumulato e conseguentemente della modalità "dell'accesso all'impiego", che non può essere diversa e/o non determinata dalla effettiva esperienza di servizio prestato e riconosciuta dalla norma. A mero titolo esemplificativo si ricorda che anche le graduatorie di Istituto sono graduatorie pubbliche e la loro formazione e lo scorrimento di tali "graduatorie pubbliche" in ordine alle quali il datore di lavoro pubblico effettua la scelta, si compongono di "tre fasce"; la prima che è esattamente



composta dalle GAE, che pertanto precede la “seconda” nella quale sono inseriti i docenti non inseriti nelle GAE ma comunque abilitati, ed infine la “terza fascia” nella quale si rinvencono i docenti senza abilitazione ma con il solo titolo di accesso.

Difatti la L. 62/2000 equipara il servizio prestato nelle scuole statali con quello delle paritarie ai fini delle graduatorie GAE (quale procedura concorsuale per soli “Titoli” in quanto già abilitati) dalle quali si attingono i docenti che hanno conseguito una “abilitazione mediante concorso pubblico” ovvero tramite ulteriori percorsi formativi direttamente organizzati esclusivamente dallo Stato (MIUR) e perciò riconosciuti quale elemento qualificante per espletare tale funzione con la necessaria “abilità”. Pertanto quel servizio non può che essere del tutto “equivalente” a quello svolto nello Stato, che è riconosciuto ormai addirittura per intero come se fosse di ruolo a seguito della citata norma europea. Difatti, anche se prestato c/o Istituto “Paritario”, è identico a quello svolto nello Stato proprio in funzione del medesimo titolo di accesso e di “abilitazione” oltre che delle penetranti prescrizioni della L. 62/2000, anche in relazione ai titoli di studio rilasciati oltre che dei rigidi controlli sugli stessi istituti. Infatti il “conteggio dell’anzianità di servizio” per il conseguimento del “ruolo” è “equiparato” e risulterebbe irragionevole che lo fosse per “l’accesso all’impiego” ma non per la sua successiva valutazione per ogni altro “diritto” atteso che il primo diritto in un rapporto di lavoro pubblico è il diritto “al posto” di lavoro e dal quale discendono, solo dopo il suo perfezionamento, gli altri diritti inerenti il concreto svolgimento dello stesso, fra gli altri quelli legati alla professionalità, merito e retribuzione conseguente (ex art. 36 Cost.). Una diversa “lettura” delle norme riguardanti l’equiparazione del servizio sarebbe irragionevole ed in contrasto con la norma che impone lo stesso trattamento giuridico ed economico dei docenti (es. abilitazione per l’accesso e rispetto del CCNL da applicare) e della Cost. per violazione artt. 3 e 97 (es. come può un docente essere assunto per maggior punteggio dalle Gae e quindi più meritevole, perché più preparato per maggiore esperienza di servizio, e poi vanificare tale condizione?). **In tal senso il Tribunale di Trani, Sentenza n. 447/2019 pubbl. il 28/02/2019 RG n. 5652/2017 Giudice M. Brudaglio ha affermato: *L’art. 2, C.2 D. L. 255/2001 conv. in L. 333/01 “disposizione-pur se dettata in ordine alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale-deve trovare applicazione analogica anche in sede di formazione delle graduatorie per la c. d. mobilità, che fra l’altro costituisce un minus rispetto alla precedente assunzione”***

Inoltre il servizio prestato nella scuola paritaria viene valutato solo dopo che la scuola



ha ottenuto la “paritarietà” e in considerazione che il docente per insegnare deve essere “abilitato”. Nella scuola pubblica il docente può svolgere il servizio come supplente anche se non è “abilitato”; addirittura tale servizio può essere utile per conseguire una successiva “abilitazione” con un percorso formativo abbreviato PAS (Percorso Abilitante Speciale).

Non vi è dubbio che la “qualità di insegnamento” svolto dal docente abilitato nella scuola paritaria non sia meno “valido e/o efficace” di quello prestato nello Stato dal docente non “abilitato” (o senza titolo su posto di sostegno che ai sensi della L. 124/99 art. 7, C. 2) che viene riconosciuto comunque valido anche ai fini della carriera e quindi della mobilità.

Ed invero, come sopra dimostrato, il comportamento dell’Amministrazione, si appalesa illegittimo, affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, contra legem e destituito di qual si voglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tanto si deduce per diverse ragioni: 1) è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione delle norme di rango primario, costituzionali ed europee, nonché dell’art. 3 della L. 241/90; 2) è procedimentalmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione; 3) poiché è atto palesemente illegittimo, è in re ipsa lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente dannoso della dignità e della personalità della ricorrente come individuo e come lavoratrice.

Di contro, è stata dimostrata la circostanza che quanto previsto dalla normativa è stato disatteso proprio dall’Amministrazione in relazione al punteggio non attribuito e al privilegio riservato ad altri docenti che possono ottenere la sede spettante alla ricorrente, ed assegnati con punteggio inferiore, proprio a dimostrazione della irragionevolezza e disparità di trattamento.

Sicché vi è una assoluta irreparabilità del pregiudizio che la ricorrente ha subito per l’effetto dell’errato ed illegittimo comportamento della resistente pubblica Amministrazione.

Alla luce di ciò, con riferimento ai presupposti per l’applicazione del provvedimento d’urgenza, deve evidenziarsi che il *fumus boni iuris* è dato pacificamente dall’esposizione dei fatti e dalla normativa fin qui richiamata, che porta ad affermare la certa fondatezza del proposto ricorso



In un siffatto quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente come l'Amministrazione Scolastica sia incorsa in un macroscopico errore che ha inficiato, conseguentemente, l'assegnazione della sede definitiva obbligando, in tal modo, a svolgere l'attività lavorativa a circa 50 Km dalla propria residenza e quasi impossibile da raggiungere giornalmente con i mezzi pubblici dovendo impiegare circa due ore di viaggio oltre che lontano dai propri affetti familiari, bisognosi di assistenza spirituale e materiale.

Una siffatta interpretazione normativa (utilizzata ad arte dal resistente ministero al quale avrebbe potuto rimediare in sede di stesura del CCNI e della Ordinanza sulla mobilità), provoca grave ed irreparabile danno alla ricorrente.

Pertanto, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità condizioni soggettive aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Risulta allora decisivo come tale assunto sia stato infine recepito dal CCNI integrativo concernente la mobilità del personale docente di ruolo per l'A.S. 2019/2020 il quale prevede espressamente " ... è fatta salva il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie ... "

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito nel CCNI, che pertanto continua ad arrecare pregiudizio in sede di mobilità 2019/20.

4. SUL PERICULUM IN MORA

Con riferimento al periculum in mora, si deduce altresì quanto segue.

Per l'anno scolastico 2018/2019 è consentito al personale di partecipare, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Ove non immediatamente accolto il ricorso, con le scadenze previste dalla prossima mobilità 2019/20, non si potrà determinare il legittimo trasferimento anche per il personale in esubero da "sistemare". Ed ancora tale pericolo di negata giustizia proseguirà per la permanenza del vincolo triennale ai trasferimenti provinciali che solo quest'anno è superabile come è stato previsto dal predetto CCNI.

Cioè per gli anni a venire, restando il vincolo triennale, la ricorrente non potrà



richiedere il trasferimento provinciale

Inoltre la ricorrente oggi si trova a svolgere la funzione docente in condizioni non serene, pensando di dover lavorare lontana dalla famiglia oltre che a sopportare spese di viaggio, vitto ed alloggio che l'istante si troverebbe a continuare a sostenere a causa della sede di lavoro in Andria, con la misera retribuzione da docente di scuola dell'infanzia, una delle più basse d'Europa, avendo così condizioni di vita ai limiti della tollerabilità per sopperire alle ordinarie esigenze di gestione familiare.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto al dovuto riconoscimento del punteggio spettante per il trasferimento nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa delle inevitabili lungaggini processuali, ma anche dalla circostanza che in discussione vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela dei propri diritti personali e della famiglia.

Si precisa che la ricorrente è madre che convive con le figlie minori di anni 6 e 3 e risiedono nella stessa abitazione, che necessitano di assistenza quotidiana e continua come da allegata dichiarazione presentata in sede di domanda di mobilità;

Ed ancora va sottolineato che:

1) la ricorrente stessa è madre di due figlie minori (v. dichiarazione personale sostitutiva di certificazione);

2) nella specie rileva non tanto la lesione del diritto dedotto in sé considerato, bensì le negative ripercussioni che il protrarsi dello stato di insoddisfazione del diritto leso possono avere su altri diritti a contenuto non patrimoniale (e quindi non adeguatamente ristorabili per equivalente) facenti capo alla parte ricorrente;

3) in particolare, nel caso in esame rilevano le intuitive ripercussioni che il trasferimento in una sede di servizio così distante avrebbe sul ménage familiare della ricorrente. Ciò soprattutto in considerazione della composizione del suo nucleo, del quale fa parte – come detto – da due ragazze in la cui crescita sarebbe innegabilmente pregiudicata dal forzato distacco o dalla madre ovvero dall'ambiente in cui è finora cresciuto;

4) occorre difatti considerare che l'irreparabilità del pregiudizio che fonda l'urgenza dell'intervento cautelare si riferisce principalmente – anche se non in via esclusiva – al danno che possono ricevere i diritti a contenuto ed a funzione non patrimoniale dal perdurante stato di insoddisfazione nel quale essi versano per tutto il tempo necessario all'emanazione di un provvedimento definitivo (come, ad esempio, i diritti della personalità e quelli costituzionalmente rilevanti). Per tali diritti, difatti, la restitutio in



integrum risulta difficoltosa e talora inattuabile e la tutela deve, pertanto, orientarsi il più possibile verso solu-zioni di tipo preventivo ed a contenuto inibitorio;

5) ciò è proprio quanto accade nella vicenda in esame, in cui le ripercussioni negative sui diritti primari della ricorrente sarebbero irrimediabili ove lo stato di insoddisfazione del diritto azionato non ricevesse tutela in via d'urgenza (in tal senso il Tribunale di Bari, giudice L. Ariola - Proc. n. 6406/2017 R.G. del 12/7/2017);

In merito a quanto su esposto, la giurisprudenza unanime ha evidenziato il modo in cui *"la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estraendosi nella lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del periculum in mora"*. (Tribunale Civitavecchia 10/01/2008) ed altresì che *"in caso trasferimento sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivi al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente"* (Tribunale Roma 26/01/2000).

Ed ancora, che una destinazione che *"costringerebbe la ricorrente a vivere a distanza dalla propria famiglia... omissis... con ovvie ricadute sulla organizzazione della vita familiare e del disagio che verrebbe arrecato alla famiglia stessa, con lesione dei beni non risarcibili per equivalente"* (così Tribunale di Brindisi Cronol. 18961/11-10-2016).

Non di meno lo stesso Tribunale di Bari con provvedimento dell'11 dicembre 2008, Presidente Saracino ha ritenuto sussistente tale lesione in quanto *"contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, l'illegittima sottrazione della cattedra le procura un danno imminente ed irreparabile. Tale doglianza è fondata e deve essere accolta. Ed invero, non v'è dubbio che la sottrazione della cattedra ha comportato per la reclamante la designazione di una sede disagiata, lontana quasi km. 14 dalla sua abitazione, con percorrenze di spostamento per tratta da i 20 fino ai 45 minuti, che la obbligano a prendere ogni giorno la propria autovettura e percorrere la tangenziale con i relativi rischi di una strada molto trafficata e percorsa a forte velocità"*.

Il contenuto di questa ultima ordinanza è stata anche più recentemente, sempre in sede collegiale, reiterata dallo stesso Tribunale di Bari (rel. Mastorilli) del 06.10.2011, in merito ad un caso analogo, il quale, con riferimento al periculum in mora, dichiarava che *"detto disagio appare tutt'altro che trascurabile, ove si consideri che di fatto il (...) è obbligato ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70*



KM. Per i viaggi di andata e ritorno...”. In tal senso anche Tribunale Taranto, del 20.9.2016; Tribunale Trani del 14.9.2016; Tribunale Foggia del 5.10.2016.

Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all’art. 37, che “le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l’adempimento della sua essenziale funzione familiare”.

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello di già consacrato dall’art. 31 della Costituzione, che fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare *“la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi”*, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell’Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di trasferimenti, incida su diritti primari dell’individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una sede scolastica sita nella città di residenza o nelle vicinanze con il rischio grave ed imminente che la stessa, non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili per la famiglia.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell’imminenza del pregiudizio implica che *“l’evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d’urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l’iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato”* (Montesano 1955, 79).

Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l’incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Di conseguenza si ravvisa la necessità ed urgenza di un provvedimento cautelare anticipatorio, e da concedersi inaudita altera parte, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario, le cui lungaggini avrebbero effetti ancor più gravi sulla famiglia della ricorrente.

Istanza ex art.151 c.p.c.

Stante l’impossibilità dell’individuazione specifica dei contro-interessati e



l'impossibilità di conoscere, da parte dei ricorrenti, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati, ove richiesto, alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del Miur (www.istruzione.it) e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia (www.pugliausr.it), ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Tale forma di notifica viene applicata ordinariamente in sede di ricorsi analoghi a quello in esame (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>).

Per tutto quanto sopra premesso, la Sig.ra Antonini, ut supra rappresentata e difesa,

CHIEDE

IN VIA CAUTELARE

che l'Ecc.mo Tribunale di Bari, in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c., ritenuta allo stato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, Voglia, inaudita altera parte o previa fissazione con decreto di comparizione delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, accogliere le seguenti conclusioni:

- Ritenere e dichiarare l'illegittima e conseguente inefficacia, ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. cpv e comma 3 quinquies del d.lgs. 165/01, della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2018/19 sia nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*;

- Previa disapplicazione di tali provvedimenti, nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo **88** (+ 6 per il comune di ricongiungimento) nella valutazione relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2019/2020;

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati "agli effetti della progressione di carriera", ai sensi degli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94, gli 8 anni di servizio svolti presso la citata scuola paritaria, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione nei suddetti termini del relativo decreto di ricostruzione di carriera;

- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo **88** (+ 6 per il comune di ricongiungimento) nella valutazione relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola dell'infanzia nell'ordine richiesto nella domanda presentata,



eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti;

- Ordinare agli stessi enti convenuti di provvedere a tale trasferimento;
- Con vittoria di spese e compensi professionali in favore dello scrivente legali, che si dichiara distrattario.

NEL MERITO

- Ritenere e dichiarare l'illegittima e conseguente inefficacia, ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. cpv e comma 3 quinquies del d.lgs. 165/01, della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2019/20 sia nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile";
- Previa disapplicazione di tali provvedimenti, nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo 88 (+ 6 per il comune di ricongiungimento) nella valutazione relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2019/2020;
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati "agli effetti della progressione di carriera", ai sensi degli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94, gli 8 anni di servizio svolti presso la citata scuola paritaria, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione nei suddetti termini del relativo decreto di ricostruzione di carriera;
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo 88 (+ 6 per il comune di ricongiungimento) nella valutazione relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2019/2020 in posizione utile al trasferimento immediato della stessa in una scuola dell'infanzia nell'ordine richiesto nella domanda presentata, eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti;
- Ordinare agli stessi enti convenuti di provvedere a tale trasferimento;
- Con vittoria di spese e compensi professionali in favore dello scrivente legali, che si dichiara distrattario.

In linea istruttoria si deposita documentazione come da separato indice di fascicolazione.

La ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a



quello di instaurazione del giudizio, risultano ciascuno titolari di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 – 3 e 77 D. Lgs. 113/02, come da autocertificazione e documentazione fiscale per l'anno 2018 che si allega.

Salvezze illimitate.

Bari, la data del deposito

Avv. Annalisa Ladisa

